



**La direttiva sul riutilizzo dei dati
nel settore pubblico
(‘PSI Directive’)
e lo stato di attuazione in Italia**

Rossella Caffo

Le istituzioni culturali verso l'Europa: benefici, licenze e diritti di proprietà intellettuale

Bologna 9 ottobre 2015, Auditorium Regione Emilia-Romagna

Direttiva europea 2013/37/UE aggiorna Direttiva europea 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico

OBIETTIVO PRINCIPALE:

Sostegno e sviluppo di un mercato unico digitale connesso allo sviluppo degli Open Data.

La direttiva 2013/37/UE modifica in alcune parti la precedente direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, includendo musei, biblioteche e archivi tra gli enti pubblici per cui è applicabile la disciplina del riuso dell'informazione del settore pubblico

NOVITA':

La direttiva 2013/37 ha incluso nell'ambito di applicazione i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti dalle biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, dai musei e dagli archivi, esclusi nella precedente direttiva.

Tra i possibili motivi ostativi, è esplicitamente indicata la presenza di diritti di proprietà intellettuale afferenti a terzi, o motivi di protezione dei dati personali.

OBIETTIVI:

- Rendere disponibili i contenuti culturali digitali per lo sviluppo di prodotti e servizi a contenuto digitale e il riutilizzo innovativo in settori quali la formazione e il turismo
- Permettere il riuso dei dati e dei documenti di musei, biblioteche e archivi per i ricercatori e gli studiosi che basano la propria attività sullo studio e l'analisi delle risorse reperibili negli istituti culturali
- Armonizzare le normative e le prassi nazionali relative al riutilizzo del materiale culturale pubblico nelle biblioteche, nei musei e negli archivi.



ART. 5 FORMATI DISPONIBILI

Si sostiene l'uso di formati aperti e metadati conformi a standard formali aperti

ART. 6 PRINCIPI DI TARIFFAZIONE

L'art. 6 comma 4 recita : “....il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti. Le tariffe sono calcolate conformemente ai principi contabili applicabili agli enti pubblici interessati.”

ART. 7 TRASPARENZA

Le tariffe per il riutilizzo sono stabilite dall'ente pubblico sulla base di criteri illustrati e resi pubblici

ART. 11 DIVIETO DI ACCORDI IN ESCLUSIVA

- Non si applica alla digitalizzazione di risorse culturali
- Il periodo di esclusiva non deve eccedere dieci anni
- I contratti di esclusiva sono trasparenti e resi pubblici
- Sono fatti salvi i contratti in essere alla data della direttiva

10 luglio 2015, è entrato in vigore il d.lgs. n. 102 del 18 maggio 2015, in attuazione della direttiva 2013/37/UE, in tema di riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

d.lgs. 36/2006, così come modificato dal d.lgs. 102/2015, ricalca fedelmente il testo della direttiva 2013/37/UE

Ai sensi dell'art. 7, i dati sono resi disponibili gratuitamente.

Qualora per il riutilizzo di documenti sia richiesto un corrispettivo, quest'ultimo è limitato ai costi effettivi sostenuti per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione

Tale principio di gratuità non si applica, tuttavia, a biblioteche, comprese quelle universitarie, musei ed archivi, nonché alle pubbliche amministrazioni e agli organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico o, in casi eccezionali, per coprire una parte sostanziale dei costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione di documenti.

Il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti non dovrebbe superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti.

In sostanza, quindi, il legislatore italiano si è mosso sulla strada tracciata a livello europeo: libero accesso come principio generale, ma previsione di pagamento come regola concreta.

Nei casi di riutilizzo a fini non commerciali è prevista una tariffa differenziata da determinarsi pure con decreto ministeriale, secondo il criterio della copertura dei soli costi effettivi sostenuti dalle Amministrazioni interessate.

Gli introiti derivanti da queste tariffe sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate.

La possibilità di riutilizzare i dati ed i documenti ricavabili dalle risorse culturali di musei, archivi e biblioteche è attuabile solamente a fronte del pagamento di una tariffa.

Le tariffe e le relative modalità di versamento da corrispondere a biblioteche, musei e archivi sono determinate con decreto del Ministro dei beni e delle attività e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale da adottarsi entro il 15 settembre 2015.

Thank you for your attention!

www.michael-culture.eu

A series of thin, light grey lines forming overlapping circles of various sizes, scattered across the right side and bottom of the slide.